

Comune di Monasterolo di Savigliano

Provincia di Cuneo

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del
11/02/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI - DA E PER L'ESTERO
1	Oggetto del regolamento	15	Trasporto per altro Comune
2	Modalità di svolgimento del servizio	16	Trasporto da altro Comune
3	Tariffe	17	Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva- diffusiva
4	Vigilanza e controllo	18	Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri
	CAPO II - CARRI FUNEBRI	19	Trasporto da e per l'estero
5	Caratteristiche dei carri funebri		CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6	Rimesse dei carri funebri	20	Trasporto di ossa umane e altri resti mortali
7	Manutenzione dei carri funebri	21	Trasporto di nati morti e dei prodotti abortivi
	CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
8	Orario per il trasporto dei cadaveri	22	Tutela dei dati personali
9	Riti religiosi	23	Norme abrogate
10	Modalità del trasporto e percorsi consentiti	24	Individuazione delle unità organizzative
11	Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri	25	Termine per la conclusione dei procedimenti
12	Trasporto a mano o a spalla	26	Pubblicità del regolamento
13	Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive	27	Casi non previsti dal presente regolamento
14	Trasporto di cadavere portatore di radioattività	28	Rinvio dinamico
		29	Vigilanza - Sanzioni
		30	Entrata in vigore

Note per la correzione

Testo stralciato

Nuovo testo

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio per i trasporti funebri in tutto il territorio comunale, nel rispetto, oltretutto del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- b) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante «approvazione del regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni;
- c) al «regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali»;
- d) dalla normativa regionale;
- e) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile ai trasporti funebri.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. Il servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al Capo IV del «Regolamento di polizia mortuaria» approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in una delle forme previste dagli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. La scelta della forma di gestione sarà oggetto di apposita deliberazione con la quale, ove occorra, sarà integrato il presente regolamento.

Art. 3 - Tariffe.

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. n. 285/1990, il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale;
- b) a carico del comune nei casi previsti dalla legge.

2. Il trasporto è comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

3. La tariffa di cui al primo comma disciplina anche l'imposizione del diritto di cui all'art. 19 del regolamento sopracitato.

Art. 4 - Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto sono di competenza dell'azienda sanitaria locale, così come previsto dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 285/1990.

2. La stessa A.U.S.L. riferisce annualmente a questa amministrazione sull'andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

CAPO II CARRI FUNEBRI

Art. 5 - Caratteristiche dei carri funebri.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'azienda sanitaria locale.

3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. **2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 6 - Rimesse dei carri funebri.

1. Il sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri.

2. Le dette rimesse sono opportunamente attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d'igiene, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere.

3. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'azienda Sanitaria locale.

1. Il sindaco autorizza le rimesse dei carri funebri, con proprio provvedimento, tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle indispensabili condizioni che consentono il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri, nonché per lo smaltimento dei prodotti e residui relativi. I locali devono essere dotati di attrezzature e allacci alle reti di distribuzione che li rendano idonei a dette operazioni. La rimessa, opportunamente differenziata dagli altri fabbricati e locali, deve essere nella posizione tale da permettere ai carri di entrare ed uscire senza creare intralci alla circolazione stradale.

4. **2.** Resta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

5. **3.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 7 - Manutenzione dei carri funebri.

1. I carri funebri sono tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Sono disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando sono state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

2. L'azienda unità sanitaria locale controlla, e certifica, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri.

3. **2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 - Orario per il trasporto dei cadaveri.

1. L'orario per il trasporto dei cadaveri deve essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.

Art. 9 - Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, sono richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento.

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorsi consentiti.

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende:

- a) il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- b) il corteo, a passo, alla chiesa, tempio o piazza, con sosta per le esequie ordinarie;
- c) il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 11 - Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.

1. Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 163 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non possono essere interrotti.

Art. 12 - Trasporto a mano o a spalla.

1. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto.

2. Detta modalità di trasporto è comunicata all'amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

3. Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 13 - Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive.

1. Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 14 - Trasporto di cadavere portatore di radioattività.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO IV

TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI - DA E PER L'ESTERO

Art. 15 - Trasporto per altro Comune.

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto.

3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

4. Se è richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto è comunicato anche a questi comuni.

Art. 16 - Trasporto da altro Comune.

1. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

2. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il responsabile del servizio, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.U.S.L. può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 17 - Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in cassa regolamentare, seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18 - Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico decreto del responsabile del servizio del comune ove è avvenuto il decesso.

2. All'infuori del caso suddetto, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune, è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 15.

Art. 19 - Trasporto da e per l'estero.

1. Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del d.P.R. n. 285/1990.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.

1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.

2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al Capo II.

3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.

4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 21 - Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi.

1. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento.

2. I detti trasporti sono disciplinati dall'azienda unità sanitaria locale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 23 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 24 – Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Unità organizzativa
1	Autorizzazione al trasporto	Ufficio Stato Civile

Art. 25 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Autorizzazione al trasporto	1

Art. 26 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 28 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 30 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale